



Ai gentili clienti e Loro Sedi

D.L. “Sostegni”: le novità in tema di ammortizzatori sociali, licenziamenti e contratti a termine

1



“Operazione da 32 miliardi per sostenere le imprese, il lavoro e la lotta alla povertà”. Le parole del premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa tenuta dopo il Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021 nella cui sede è stato approvato il testo del D.L. “Sostegni”.

Numerose come sempre le novità a favore delle imprese e dei lavoratori. In particolare, vengono introdotte le proroghe per gli ammortizzatori sociali, i licenziamenti e per le indennità di sostegno ai redditi.

Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 ed è entrato in vigore il 23 marzo 2021.

Di seguito si sintetizzano le novità per il mondo del lavoro.



Interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza Covid-19 – Art. 5	In merito ad alcune scadenze che possono interessare anche il mondo del lavoro risultano introdotte le seguenti proroghe:		
	Adempimento	Scadenze 2021 (ante modifica)	Scadenze 2021 (post modifica)
	Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.)	16 marzo	31 marzo
	Trasmissione telematica C.U. all'Agenzia delle Entrate	16 marzo	31 marzo
	Consegna C.U. ai percipienti	16 marzo	31 marzo
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata	30 aprile	10 maggio	



Trattamenti di
integrazione salariale -
Art. 8

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare:

- domanda di concessione del **trattamento ordinario di integrazione salariale** di cui agli articoli 19 e 20 del D.L. n. 18/2020 (CIGO) per una **durata massima di 13 settimane**;
- nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
- per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore D.L. Sostegni in commento.

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare;

- domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del D.L. n. 18/2020 (FIS - FSBA - CIGD) per una **durata massima di 28 settimane**;
- per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni in commento;
- nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.



Attenzione

Per i trattamenti di cui sopra **non è dovuto alcun contributo addizionale**.

Le domande devono essere presentate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.L. Sostegno in commento.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegno in commento se tale ultima data è posteriore a quella sopra stabilita.



Attenzione

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.



	<p>Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e al pagamento diretto dell'ammortizzatore da parte dell'Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, deve essere effettuata con il flusso telematico denominato "UniEmens-Cig".</p> <p>I trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps, sia mediante anticipo da parte del datore di lavoro.</p> <p>I Fondi di cui all'articolo 27 del D.Lgs. n. 148/2015 (fondi integrazione salariale, Fsba etc) garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità sinora definite.</p> <p>Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso:</p> <ul style="list-style-type: none">• per una durata massima di 120 giorni;• nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021;• in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della L. n. 457/1972. <p>La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge in commento.</p>
--	--



Divieto di licenziamento
– Art. 8

Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui alla Legge n. 223/1991 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.



Attenzione

Sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Fino al 30 giugno 2021, resta preclusa la possibilità al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere dal contratto per giustificato motivo e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 è preclusa la possibilità di licenziamento ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 e per tutta la durata di fruizione dei trattamenti.



Attenzione


Poiché a decorrere dal 1° luglio il blocco dei licenziamenti è collegato alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ai datori di lavoro che avviino le procedure resta preclusa la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19.

Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di:

- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, purché nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione NASpl;
- i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.



<p>Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione e Cigs dipendenti ex Ilva – Art. 9</p>	<ul style="list-style-type: none">• Previsto il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di 400 milioni di euro per l'anno 2021.• Garantita la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, già previsto per l'anno 2017, anche ai fini della formazione.• Per il settore aeroportuale in crisi è prevista l'applicazione del D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016 anche per gli interventi di cassa integrazione in deroga.
<p>Indennità onnicomprensiva per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport – Art. 10</p>	<ul style="list-style-type: none">• Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articoli 15 e 15-bis, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite) è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a 2.400 euro. <p>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali:</p> <ul style="list-style-type: none">• che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto legge in commento;• che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;• non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data di entrata in vigore del decreto: <p>è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.</p> <p> Attenzione</p> <p>La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori e alle medesime condizioni.</p> <p>Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:</p> <ul style="list-style-type: none">• lavoratori dipendenti stagionali;• ai lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del D.L. Sostegni in commento e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;• lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del D.L. Sostegni;



- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata Inps con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile);
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.



Attenzione

I soggetti sopra indicati, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
- titolari di pensione diretta.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro;

- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto legge in commento di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui sopra, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

- con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto al medesimo Fondo;
- cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro;
- e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e senza corresponsione dell'indennità di disponibilità;

è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.



Attenzione

La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Le indennità non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

La domanda per le indennità è presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito.

Sportivi


Erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., secondo le seguenti modalità una indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività:

- ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
- ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
- ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.


Ai fini del riconoscimento dell'indennità la società Sport e Salute S.p.A. utilizza i dati già dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della precedente domanda nella piattaforma informatica.

Ai fini dell'erogazione delle indennità si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.



Rifinanziamento fondo reddito di cittadinanza – Art. 11	<p>Per l'anno 2021 incrementato di 1.000 milioni di euro il Fondo per il Reddito di Cittadinanza.</p> <p>Per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi.</p>
Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza – Art. 12	<p>Nell'anno 2021, il reddito di emergenza (art. 82 D.L. n. 34/2020) è riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di euro 400,00, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• dei requisiti stabiliti dall'art. 82 del D.L. n. 34/2020;• assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito il reddito di cittadinanza. <p> Attenzione</p> <p>Le quote di Rem sono riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui sopra e ferma restando in ogni caso l'incompatibilità con il reddito di cittadinanza e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpl e DIS-COLL.</p> <p>I soggetti beneficiari non devono essere titolari:</p> <ul style="list-style-type: none">• di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità);• di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;• di pensione sia diretta che indiretta;• non essere beneficiari del reddito di cittadinanza per il medesimo periodo. <p>L'indennità risulta cumulabile solo con l'assegno ordinario di invalidità o con prestazioni aventi la medesima finalità e natura giuridica e la relativa domanda deve essere presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021.</p>
Incremento Fondo reddito ultima istanza professionisti – Art. 13	<p>Ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria il "Fondo per il reddito di ultima istanza" (art. 44 D.L. n. 18/2020) è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.</p>



<p>Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori fragili – Art. 15</p>	<p>Proroga fino al 30 giugno 2021 delle seguenti tutele disposte a favore dei lavoratori cosiddetti fragili (art. 26, comma 2, D.L. n. 18/2020 e art. 1, comma 481, Legge Bilancio n. 178/2020) a seguito dell'emergenza Covid-19:</p> <ul style="list-style-type: none">• diritto a svolgere la propria prestazione in modalità di lavoro agile (c.d. smart working);• equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente. <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">• i periodi di assenza dal servizio per tali soggetti non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento;• per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto si applica la disciplina di cui all'art. 26, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 18/2020.
<p>Disposizioni in materia di NASpI – Art. 16</p>	<p>Per le indennità NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021 non è richiesto il requisito secondo il quale risultano beneficiari i lavoratori che hanno maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (art. 3, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 22/2015).</p>
<p>Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine – Art. 17</p>	<p>Prorogata dal 31 marzo 2021 sino a tutto il 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, la possibilità di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.</p> <p> Attenzione</p> <p>Non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.</p>



<p>Proroga Navigator Anpal Servizi Spa - Art. 18</p>	<p>In attesa di completare le procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego, che tengano conto dell'esperienza maturata presso i medesimi centri e garantire continuità delle attività di assistenza presso le sedi territoriali</p> <ul style="list-style-type: none">• sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione per i Navigator conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. nell'ambito delle politiche attive del lavoro di affiancamento al reddito di cittadinanza. <p>Viene altresì disposto che il servizio prestato dai navigator costituisce titolo di preferenza nei concorsi pubblici banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.</p>
<p>Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura - Art. 19</p>	<p>Esteso a tutto il mese di gennaio 2021 l'esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura (art. 16-bis D.L. n. 137/2020).</p> <p>L'esonero è riconosciuto a seguito di autorizzazione della Commissione Europea nell'ambito delle disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19".</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

Thiene (VI), 23 Marzo 2021.

StudiPaghe Srl